

## Conferme e novità di fine anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU (a prima lettura di Corte cost. nn. 311 e 317 del 2009)

di Antonio Ruggeri

1. *La soggezione delle leggi ad interpretazione conforme a CEDU e la categorica sottrazione di quest'ultima ad interpretazione conforme a Costituzione, ferma restando la sua sottoponibilità al vaglio di costituzionalità: dov'è il guadagno per la Convenzione?*

Il Natale (con qualche giorno d'anticipo...) porta un bel pacco dono alla CEDU; forse, non sarà proprio ciò che essa in cuor suo si aspettava (e si aspetta), ma si sa che alcune acquisizioni, specie laddove particolarmente ambiziose, hanno bisogno di tempo prima di giungere a maturazione. Se ci si pensa, anzi, la Corte costituzionale sta procedendo, tutto sommato, in modo spedito lungo la via che porta a riconoscere alla CEDU il posto che le spetta, quale vera e propria *Carta "costituzionale" dei diritti*, capace di giocarsi – come si vedrà a momenti – la partita alla pari con la Costituzione (ed altri documenti ancora), in vista della propria affermazione e, con essa, dell'appagamento – il massimo possibile, alle condizioni oggettive di contesto – di bisogni elementari dell'uomo, sempre più diffusamente ed intensamente avvertiti.

Molte le conferme – come segnala il titolo dato a questa succinta riflessione – ma, forse, più ancora le novità, con le quali la Corte va man mano rimettendo a punto il meccanismo "inventato" dalle famose sentenze del 2007, col quale si è dato modo alla CEDU di spiegare in ambito interno tutto il potenziale espressivo di cui è dotata, quale è reso palese dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Una giurisprudenza – e questa è la prima (e, forse, più rilevante) conferma – che, come chiariscono senza mezzi termini entrambe le pronunzie qui annotate, è da "prendere o lasciare" così com'è, senza che possa dunque essere piegata e variamente adattata in sede interpretativa, né ad opera dei giudici comuni né dalla stessa Corte costituzionale<sup>1</sup>.

Per quest'aspetto, di cruciale rilievo, l'ordinamento interno si pone con la Convenzione in un rapporto complesso e, però, pure – parrebbe – al fondo contraddittorio. Vi è, sì, *integrazione* (al piano delle pratiche di interpretazione-applicazione, al piano delle *norme* insomma) ma solo fino ad un certo punto, a partire dal quale poi la *separazione* o, diciamo pure, l'incomunicabilità delle norme e degli ordinamenti sembra restare un fatto strutturale, insuperabile.

V'è *integrazione* nel momento in cui il diritto interno è sollecitato ad orientarsi verso il diritto internazionale, disponendosi dunque a farsi interpretare in modo a questo conforme.

V'è *separazione* laddove invece si pensi di percorrere in senso inverso il circuito in cui si immettono i materiali normativi evocati dal caso. La Convenzione, infatti, come si accennava, non si presta, a dire della Corte, ad essere reinterpreta alla luce degli enunciati costituzionali, neppure di quelli espressivi di principi-valori fondamentali, *malgrado essi si pongano a limite alla efficacia interna delle norme convenzionali*.

Per il primo aspetto, i materiali suddetti si presentano come naturalmente malleabili; per il secondo, di contro, si irrigidiscono (e, con essi, si irrigidiscono dunque i rapporti tra gli ordinamenti).

---

<sup>1</sup> "Questa Corte – si dice in sent. n. 317, punto 7 del *cons. in dir.* – non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, con ciò uscendo dai confini delle proprie competenze, in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l'apposizione di riserve, della Convenzione (sentenza n. 311 del 2009)".

La teoria delle fonti (quanto meno, in talune sue particolarmente diffuse ed accreditate rappresentazioni, nelle quali però chi scrive ha già dichiarato più volte di non riconoscersi) fatica a spiegare quest'esito, componendolo in un quadro ricostruttivo lineare e coerente. Si è infatti sempre pensato che l'obbligo d'interpretazione conforme si attivi laddove l'atto oggetto dell'interpretazione stessa sia gerarchicamente subordinato all'atto-parametro o, come che sia, tenuto a prestare ossequio a quest'ultimo, a pena della propria invalidità ovvero della propria inefficacia o inapplicabilità<sup>2</sup>.

La teoria dell'interpretazione, insomma, secondo la opinione corrente, segue la teoria delle fonti e, per la sua parte, ne testimonia ed avvalorata gli esiti ricostruttivi<sup>3</sup>.

Qui, tuttavia, le cose non stanno esattamente così.

Da un canto, si tiene fermo l'inquadramento fatto dalle pronunzie del 2007, secondo cui la CEDU e il diritto internazionale in genere sono, in via di principio, obbligati a prestare osservanza ad *ogni* norma della Costituzione (e non solo ai suoi principi fondamentali). D'altro canto, però, non si ammette che le clausole della Convenzione possano essere riviste alla luce della Costituzione stessa (o, quanto meno, dei suoi principi fondamentali). È vero che si tiene a precisare che il richiamo ad esse fatto nel l.c. dell'art. 117 non equivale a porle in posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto alle leggi comuni "e, tanto meno, rispetto alla Costituzione"<sup>4</sup>; ciò che farebbe pensare alla inservibilità dello schema della gerarchia al fine di una corretta sistemazione delle relazioni internormative in parola<sup>5</sup>. Solo che subito appresso si aggiunge, significativamente, che "la norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., *da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti*".

Come si vede, il segno lasciato dalla teoria delle fonti rimane pur sempre marcato; ed allora è da chiedersi perché mai esso non possa (e debba) valere a tutto tondo, spiegandosi dunque sia lungo il verso "ascendente", che porta dalla legge al diritto di origine esterna, che lungo il verso "discendente", che porta da tale diritto alla Costituzione e, in fine dei conti, alle stesse leggi, per la parte in cui si dimostrino idonee a concorrere alla incessante rigenerazione semantica degli enunciati della Carta, segnatamente di quelli espressivi di diritti fondamentali. Non si perda infatti di vista il tratto, consustanziale alle pratiche d'interpretazione, della disposizione in "circolo" dei materiali normativi, il parametro potendosi a conti fatti commutare in oggetto, così come l'oggetto in parametro, per il fatto che non di rado la *gerarchia positiva*, che gioca a vantaggio dell'una sull'altra fonte, viene a convertirsi in una *gerarchia culturale*, suscettibile di rovesciare la prima sistemazione, proprio in talune delle sue maggiori proiezioni ed espressioni.

Ora, senza riprendere da cima a fondo questioni che – come si sa – sono teoricamente discusse e che, ad ogni buon conto, richiederebbero un supplemento di approfondimento qui impossibile ad aversi in modo adeguato, è da chiedersi se la categorica preclusione fatta nei riguardi della sottoposizione della Convenzione a interpretazione costituzionalmente orientata giovi o no alla sua piena affermazione in ambito interno.

---

<sup>2</sup> Si rammenti, a quest'ultimo riguardo, la condizione riservata dalla giurisprudenza ormai invalsa alle norme interne incompatibili rispetto al diritto comunitario.

<sup>3</sup> Ma sulle riserve che un siffatto orientamento metodico-teorico solleva può, volendo, vedersi il mio *Alla ricerca del fondamento dell'interpretazione conforme*, in AA.VV., *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, a cura di M. D'Amico e B. Randazzo, Torino 2009, 388 ss.; v., inoltre, ora, G. SORRENTI, *La Costituzione "sottintesa"*, relaz. al Seminario su *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguate*, svoltosi alla Consulta il 6 novembre 2009, in *paper*.

<sup>4</sup> Sent. n. 317, punto 7 del *cons. in dir.*

<sup>5</sup> Di un "rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria" discorreva invece, a riguardo della Convenzione, Corte cost. n. 348 del 2007 (al punto 4.5. del *cons. in dir.*), secondo quanto ancora di recente rammentato da C. SALAZAR, *Corte costituzionale, Corte europea dei diritti dell'uomo, giudici: "affinità elettive" o "relazioni pericolose"?*, in AA.VV., *Riflessioni sulle sentenze 348-349/2007 della Corte costituzionale*, a cura della stessa S. e di A. Spadaro, Milano 2009, 63 ss.

Il punto attende ad oggi una sua apprezzabile chiarificazione. Forse, è da riconoscere che su ciò non può aversi una risposta sicura, in un senso o nell'altro, e valevole per ogni caso. Come mi sono sforzato ancora di recente di far notare in altri luoghi<sup>6</sup>, vantaggi e però pure inconvenienti si hanno tanto che si ammetta quanto che si escluda l'interpretazione della CEDU conforme a Costituzione<sup>7</sup>.

L'ipotesi affermativa può, infatti, spianare la via a non infrequenti manipolazioni del diritto convenzionale da parte degli operatori interni (in prima battuta dei giudici comuni e, se del caso, in seconda, della stessa Corte costituzionale), a conti fatti esponendo la giurisprudenza EDU al rischio del suo snaturamento e del sostanziale asservimento agli indirizzi culturali dominanti in seno alla giurisprudenza interna. D'altro canto, però, in tal modo, verrebbe ad allontanarsi (pur non fuggendosi del tutto) il pericolo di non sporadiche rimessioni (ed eventuali accoglimenti) di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la Convenzione, che invece, accedendo al primo corno dell'alternativa, potrebbero risultare di assai raro riscontro<sup>8</sup>.

L'ipotesi negativa, di contro, apre a frequenti ricorsi al giudice delle leggi; e si tratta, poi, di vedere quante volte essi possano sfociare in una dichiarazione d'incompatibilità della norma convenzionale rispetto al parametro costituzionale.

Ora, se quest'ultima eventualità dovesse dimostrarsi praticamente remota e pressoché solo teorica, al pari di ciò che si è avuto sul terreno dei "controlimiti" al diritto comunitario, nessun dubbio potrebbe aversi a riguardo della sua maggiore convenienza per la Convenzione. Non si trascuri, tuttavia, che il diritto comunitario e il diritto convenzionale vanno incontro a limiti diversi al momento del loro ingresso in ambito interno: un dato, questo, che nondimeno non va sopravvalutato, sol che si consideri che, a motivo della materia trattata (quella costituzionale per antonomasia, siccome relativa ai diritti fondamentali) e, specialmente, del modo della sua trattazione (a mezzo di enunciati a maglie larghe o larghissime), anche il diritto convenzionale è *naturalmente* (se non pure, a giudizio della Corte, *positivamente*) portato a confrontarsi pressoché in modo esclusivo con norme espressive di valori fondamentali dell'ordinamento.

Il vero è che solo con l'esperienza che verrà potremo tirare le somme ed alla fine giudicare se si è rivelata una mossa azzeccata quella della Consulta di escludere dal raggio dell'interpretazione costituzionalmente orientata le clausole della Convenzione.

---

<sup>6</sup> ... e, part., nei miei *Sistema integrato di fonti, tecniche interpretative, tutela dei diritti fondamentali*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), e *Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it).

<sup>7</sup> Il discorso, poi, è generalizzabile, potendosi estendere anche al diritto comunitario, malgrado la diversa ampiezza del parametro costituzionale comunemente riconosciuto idoneo a porsi a limite dell'efficacia interna, rispettivamente, del diritto convenzionale e del diritto dell'Unione. Dove, infatti, v'è (e fin dove v'è) il vincolo della osservanza di una fonte da parte di un'altra fonte, lì – per la tesi corrente – v'è pure il vincolo della interpretazione della seconda in modo conforme alla prima.

<sup>8</sup> Indicazioni circa gli orientamenti, non ancora del tutto stabilizzatisi, presenti in giurisprudenza, corredate da acuti rilievi, possono da ultimo aversi dagli studi di I. CARLOTTO, *I giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale: un'analisi sul seguito giurisprudenziale*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), ed E. LAMARQUE, *Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune*, relaz. al Seminario su *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguate*, cit., in *paper*, coi cui esiti ricostruttivi nondimeno non del tutto convengo (v., nuovamente, i miei scritti da ultimo cit.). V., inoltre, utilmente, G. TESAURO, *Costituzione e norme esterne*, in *Dir. Un. Eur.*, 2/2009, 195 ss.; L. MONTANARI, *Il sistema integrato delle fonti: analisi e prospettive in relazione all'ordinamento italiano dopo l'intervento della Corte costituzionale con le sentenze 348 e 349 del 2007*, relaz. all'incontro di studi su *Il sistema integrato delle fonti e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Roma 23-25 settembre 2009, in *paper* e A. RAUTI, *La "cerchia dei custodi" delle "Carte" nelle sentenze costituzionali nn. 348 e 349 del 2007: considerazioni problematiche*, in *AA.VV.*, *Riflessioni sulle sentenze 348-349/2007*, cit., 263 ss., spec. 299 ss.

2. *Alla ricerca della tutela più “intensa” dei diritti, sfruttando appieno le indicazioni offerte sia dalla Costituzione che dalla Convenzione, non già in applicazione della “logica” della esclusione bensì in forza della reciproca inclusione e composizione in sistema nei processi interpretativi*

Le pronunzie di oggi, al pari di Giano bifronte, hanno però un doppio volto o, meglio, esibiscono, mescolati assieme in modo inestricabile, tratti riportabili sia al modello della *separazione* che a quello della *integrazione* degli ordinamenti.

La novità più saliente che adesso si registra è, a mia opinione, data dalla opportuna accentuazione dei secondi, rimasti invece sotto traccia nelle decisioni del 2007, e, con essa, dal pur parziale (ma significativo) mutamento di prospettiva da cui le relazioni internormative sono oggi riguardate e ancora meglio messe a fuoco.

Il fulcro dell'intero ragionamento, specie per il modo con cui è svolto dalla seconda delle decisioni qui annotate, è dato dalla ricerca della sede in cui è offerta la più intensa tutela ai diritti: un vero e proprio chiodo fisso, questo, da cui il ragionamento stesso si tiene, fino a pervenire alla sua lineare e conseguente conclusione.

Ancora nel 2007, la preoccupazione maggiore del giudice delle leggi, al momento in cui riconosceva l'attitudine della CEDU (e del diritto internazionale in genere) a porsi a parametro della validità delle leggi, era di avvertire che le norme di origine esterna, astrattamente idonee a porsi a parametro delle norme interne, soggiacciono nondimeno ad una previa verifica della loro conformità a (*tutta* la) Costituzione. *In ogni caso*, si faceva allora presente, il vincolo nascente in seno alla Comunità internazionale può in ogni tempo essere messo da canto in presenza di leggi che si dispongano ad offrire tutela ad interessi costituzionalmente protetti e – viene da pensare – ancora più meritevoli, in sede di bilanciamento, degli interessi riguardati dalle norme di diritto esterno<sup>9</sup>.

La “logica” sottesa a quest'impianto era quella della distinzione e della sempre possibile contrapposizione tra le norme: una “logica” che porta di necessità ad una scelta, per disagiata e sofferta che sia, una scelta di esclusione, di *aut-aut* insomma.

Questa eventualità – sia chiaro – non è oggi *a priori* scartata. Solo che la Corte, nel momento stesso in cui sposta l'obiettivo sulla tutela più “intensa”<sup>10</sup>, innalza e dispone naturalmente la CEDU *allo stesso piano* in cui stanno le norme costituzionali relative ai

---

<sup>9</sup> Sta infatti scritto in Corte cost. n. 348 del 2007 che il controllo di costituzionalità delle leggi nazionali “deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione”. Come ho tenuto, ancora da ultimo, a rimarcare nel mio *Dimensione europea*, cit., in nt. 32 (e già in altri scritti), il riferimento al bilanciamento non avrebbe alcun senso per il caso che la norma convenzionale evocata in campo risulti agli occhi della Corte inconciliabile col dettato costituzionale (nel qual caso, a giudizio della Corte stessa, non v'è altro da fare che renderla inoffensiva attraverso la caducazione della legge di esecuzione della Convenzione *nella parte in cui*); ha senso piuttosto nel presupposto della astratta conformità (o, quanto meno, della compatibilità) della norma suddetta rispetto alla Carta costituzionale, una conformità (o compatibilità) nondimeno obbligata a recedere a fronte di norma interna ancora più meritevole – se così può dirsi – in rapporto alla Carta stessa ed ai suoi valori.

Una diversa lettura del sofferto passo sopra testualmente riportato è data da altri studiosi (e, tra questi, da C. PANZERA, *Il bello dell'essere diversi. Corte costituzionale e Corti europee ad una svolta*, in AA.VV., *Riflessioni sulle sentenze 348-349/2007*, cit., 234), a cui opinione il bilanciamento di cui la Corte allora discorreva avrebbe dovuto intendersi come riferito non già ai rapporti tra CEDU e Costituzione bensì alle norme della stessa Costituzione, ponendosi dunque come *interno* a quest'ultima. Si vedrà poi meglio a momenti che questa evenienza non può essere invero scartata, come pure però non può esserlo l'altra di un bilanciamento tra beni o interessi fatti oggetto di regolazione da parte di norme appartenenti ad ordinamenti diversi. Sono, dunque, i casi e il grado d'integrazione interordinamentale di volta in volta raggiunto, specie per effetto di un uso sapiente ed incisivo delle tecniche interpretative, a stabilire quali sono gli attori in campo e quale l'esito della partita tra gli stessi giocata.

<sup>10</sup> ... senza, peraltro, offrire lumi a riguardo del criterio o del parametro idoneo ad orientare l'operatore nella sua ricerca; ma, su ciò, più avanti.

diritti; o, meglio, ammette la eventualità (e, a me pare, l'inevitabilità) di siffatto innalzamento.

Il raffronto, infatti, non è più *solo* tra la tutela apprestata dalla legge comune e quella data dalla Convenzione<sup>11</sup>; è *anche* (e soprattutto) con la Costituzione. Ciò che poi maggiormente importa è che esso si apre ad ogni suo possibile esito: tanto, dunque, nel senso di portare all'uscita di scena della norma convenzionale, obbligata a cedere il passo a quella interna, in linea con le indicazioni di valore risultanti dalla Carta costituzionale, quanto però nel verso opposto, di dar spazio alla norma convenzionale, facendo venire meno quella interna<sup>12</sup>.

Sul punto più d'una (e tutte significative) sono le aperture dell'ultima giurisprudenza, specie quelle risultanti dalla sent. n. 317.

In primo luogo, ammettere che una norma interna possa essere caducata, *pur laddove astrattamente conforme (o, come che sia, compatibile) rispetto alla Costituzione*, in forza del fatto che *ab extra* viene un'indicazione idonea a fissare ancora più in alto il livello della tutela, equivale in buona sostanza a mettere da canto la stessa Costituzione, giudicata quale parametro *culturalmente* (se non pure *positivamente*) recessivo a fronte delle più avanzate indicazioni provenienti dal diritto di origine esterna, idoneo più ancora di quella a porsi a punto di riferimento per i diritti e coloro che sono chiamati a prendersene cura. Per quest'aspetto, migliore riconoscimento della *forza "paracostituzionale"* della Convenzione (e, generalizzando, anche di altre Carte dei diritti) non potrebbe aversi!

In secondo luogo, la stessa "logica" dell'*aut-aut*, anche se qui non rinnegata, sembra però esser vista come meramente residuale: in prima battuta (e preferibilmente) vanno, infatti, coltivate tutte le risorse di cui si dispone al fine di (tentare di) far luogo ad un *processo osmotico virtuoso, d'integrazione delle norme per via d'interpretazione*, un processo idoneo a caricare di significati nuovi gli stessi enunciati costituzionali, una volta posti sotto la luce illuminante delle clausole della Convenzione (o meglio, ed a conti fatti, della giurisprudenza EDU)<sup>13</sup>. Emblematica al riguardo l'affermazione secondo cui "il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti"<sup>14</sup>. E viene difficile pensare che tali potenzialità possano essere coltivate come si conviene e portate quindi ad effetto senza attingere, in modo corposo e continuo, al diritto convenzionale e ad ogni altro sussidio disponibile in fatto di riconoscimento e

---

<sup>11</sup> Ancora una volta, poi, dal mio punto di vista il discorso è generalizzabile, i confronti di cui si discorre estendendosi ad *ogni* documento normativo riguardante i diritti.

<sup>12</sup> ... come appunto si è avuto, pur se solo in parte, nel caso definito dalla sent. n. 317. Altro discorso è poi quello relativo al modo con cui far luogo all'affermazione del diritto convenzionale. Nella circostanza che ha dato origine alla decisione ora richiamata la Corte ha ritenuto di non poter dichiarare l'inammissibilità della questione per il mancato esperimento da parte dell'autorità remittente del tentativo d'interpretazione conforme della disposizione interna; e dire che la stessa Cassazione si era in passato allineata alle posizioni della Corte di Strasburgo... Confesso che non mi è del tutto chiara la ragione per cui non si è qui messo da canto il "diritto vivente" a fronte dell'interpretazione conforme. Non è poi il caso di indugiare a riguardo dei diversi effetti rispettivamente discendenti da una pronuncia di mero rito e da una di merito (e, segnatamente, di accoglimento). Basti solo pensare al fatto che la seconda soluzione spazza via ogni dubbio e ripristina con effetti *erga omnes* il primato del diritto convenzionale inciso dal diritto interno incostituzionale; la prima, di contro, si affida alla propria capacità di persuasione nei riguardi degli operatori, non potendosi ad ogni buon conto escludere l'eventualità di successive, analoghe remissioni, pur se verosimilmente condannate a seguire la stessa sorte del primo, infausto ricorso (non mancano, nondimeno, anche di recente, i casi in cui il giudice delle leggi ha espressamente assegnato generale valenza ad un suo verdetto d'inammissibilità).

<sup>13</sup> Rimane invece esclusa – come s'è detto e si tornerà a dire anche a momenti – l'eventualità di percorrere appieno il circolo ermeneutico, anche nel verso opposto dunque, che porta la Convenzione a rigenerarsi semanticamente alla luce della Costituzione (e dei suoi interpreti, primo su tutti il giudice delle leggi).

<sup>14</sup> Sent. n. 317, punto 7 del *cons. in dir.*

tutela dei diritti (specie ad opera dell'ordinamento dell'Unione europea, oltre che delle Carte in genere recepite in ambito interno)<sup>15</sup>.

In terzo luogo (e sta proprio qui, a mia opinione, il punto di forza dell'ultima giurisprudenza), l'osservazione non va mai circoscritta al singolo diritto (o, più largamente, al singolo bene o interesse costituzionalmente protetto)<sup>16</sup>: non è risolutiva la “singola tutela”, la tutela stessa dovendo piuttosto “essere *sistemica* e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro”<sup>17</sup>.

Qui è il cuore della questione oggi nuovamente discussa.

Si tratta infatti ogni volta di stabilire dove si fissa il punto di sintesi più elevato di *tutti* i valori in campo, dov'è cioè la tutela più “intensa” (non già del singolo diritto bensì) dell'intero patrimonio dei diritti e, ancora più largamente, dei beni meritevoli di protezione. Ciò che può farsi, il più delle volte con non poca fatica e vero e proprio travaglio, non soltanto – come pure oggi opportunamente segnala il giudice delle leggi – attraverso lo sviluppo di quelle “potenzialità insite nelle norme costituzionali” relative ai diritti, di cui si è sopra discusso, ma anche, congiuntamente e nella identica misura, viene da dire riprendendo a prestito le parole della stessa Corte, “attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme convenzionali”.

Nessun documento normativo può insomma – a me pare – vantare l'insana pretesa di porsi fisso come il sole che dà luce ai pianeti che gli ruotano attorno; di contro, è solo attraverso la paritaria e reciproca convergenza, la sostanziale integrazione nei fatti interpretativi, che giunge fino al punto di commutarsi in una vera e propria immedesimazione, che può (e deve) ogni volta essere ricercata la sintesi maggiormente espressiva e complessivamente appagante dei diritti e dei valori in genere: nella consapevolezza, giustamente sottolineata dall'ultima giurisprudenza, che le esigenze che fanno capo al singolo diritto vanno poste a confronto con quelle di altri diritti “che potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela”<sup>18</sup>.

Il bilanciamento così si rivela idoneo a riguardare, più che le norme (le *single* norme), i *sistemi*, nella loro compiutezza espressiva: dunque, un bilanciamento che prende corpo e senza sosta si rinnova sia *nei* sistemi (all'interno di ciascuno di essi, tra gli interessi dagli stessi fatti oggetto di regolazione) che *tra* i sistemi e che nondimeno – possiamo finalmente dire –, perché si consideri davvero riuscito, dovrebbe portare non già a scarti aprioristici, *in vitro*, dell'uno o dell'altro sistema (costituzionale o convenzionale che sia) bensì alla loro congiunta, simultanea ed integra affermazione, *in vivo*, in ragione dei casi e delle pretese dagli stessi vantate.

Il punto di unificazione-integrazione degli ordinamenti – si viene così a scoprire – non è stabilito una volta per tutte né da questo né da quell'ordinamento, neppure dalla Costituzione e dai suoi principi fondamentali (ciò che porterebbe all'esito insoddisfacente della parzialità e ristrettezza della prospettiva e delle relative qualificazioni); è, piuttosto, un *punto mobile*, che si ridefinisce unicamente sfruttando fino in fondo le risorse disponibili a beneficio dei diritti e, dunque, spiegando a tutto campo il ventaglio della tutela, sia costituzionale che convenzionale: un punto, perciò, fissato dal caso ed illuminato, a mio

---

<sup>15</sup> Allo stesso tempo, è però ancora una volta da chiedersi se le stesse potenzialità della Convenzione possano esprimersi al meglio ove la Convenzione si rinchioda in se stessa, in modo autoreferenziale, considerandosi pertanto in sé e per sé perfetta e non bisognosa di alimentarsi *ab extra*. Torna – come si vede – nuovamente in rilievo la questione dell'interpretazione (anche) costituzionalmente orientata della Convenzione stessa.

<sup>16</sup> Nel caso deciso da Corte cost. n. 317, in campo era – come si sa – un diritto fondamentale, quello di difesa, ed un interesse a un tempo individuale e dell'intera collettività, quello alla ragionevole durata dei processi. La Corte ha quindi opportunamente ripristinato l'ordine naturale tra i valori in gioco, facendo osservare che “un processo non ‘giusto’, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, *quale che sia la sua durata*” (punto 8 del *cons. in dir.* Mio il c.vo).

<sup>17</sup> Sent. ult. cit., punto 7 del *cons. in dir.* (mie le sottolineature).

<sup>18</sup> Ancora sent. n. 317, punto 7 *cons. in dir.*

modo di vedere, da quel valore “supercostituzionale”, in cui tutti gli ordinamenti si riconoscono, che è dato dal rispetto incondizionato della dignità della persona umana, dove è a conti fatti il principio e la fine di ogni tutela.

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali